



IL RETTORE

- VISTO l'art. 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", così come sostituito dall'art. 53 di cui alla legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante "Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università";
- VISTO l'art. 15, comma 2, della Legge 18 marzo 1958, n. 311, che prevede che "ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592";
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 6;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 20 marzo 2026, n. 261 emanato ai sensi dell'art. 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che ha definito i requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario;
- VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. prot. n. 10332/15 del 3 marzo 2015;
- VISTO il "Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario", emanato con D.R. n. 15308 del 19 gennaio 2017 e modificato con D.R. n. rep. 8666/2020, prot. n. 0107880/20 del 29 dicembre 2020;
- VERIFICATA la necessità di procedere a revisionare il citato "Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario", al fine di adeguare la disciplina interna alle novelle legislative intervenute e sopra richiamate;
- VISTA la delibera del 7 maggio 2026, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole, con modifiche, in merito alla proposta di modifica del "Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario";
- VISTA la delibera del 19 maggio 2026, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con modifiche, la proposta di modifica del "Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario";
- ATTESO che la Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate:

Articolo 1

Il “Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario” è così modificato (il testo modificato o integrato è in **grassetto**, il testo eliminato è barrato):

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “professore emerito” e di “professore onorario” in conformità a quanto disposto dall’art. 111 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con regio decreto 31.08.1933, n. 1592 e dall’art. 15, comma 2, della legge 18.03.1958, n. 311, **nonché dalle modifiche introdotte dall’art. 53 della legge 02.12.2025, n. 182 e dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 20.03.2026, n. 261.**

Art. 2

Requisiti e procedura per il conferimento del titolo

1. L’Università degli Studi di Milano–Bicocca (d’ora innanzi Università) può proporre il conferimento del titolo di “professore emerito” **alle professoressse e ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con D.M. 261/2026.**

L’Università può proporre il conferimento del titolo di “professore onorario” **alle professoressse e ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici, nella medesima qualifica, presso una o più università e siano in possesso dei requisiti definiti con D.M. 261/2026.**

2. Il titolo di professore emerito e professore onorario potrà essere richiesto per **professoressse** e professori che nel corso della carriera abbiano contribuito in modo eccezionale al lustro e alla crescita dell’Ateneo e al suo prestigio a livello nazionale e internazionale.

3. La proposta di conferimento del titolo è avanzata dal Dipartimento di ultima afferenza **della o del docente** con deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella composizione ristretta ai professori di prima fascia, **verificato previamente il consenso alla proposta da parte della o del docente interessato.**

4. La delibera del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Senato Accademico che valuterà le proposte. **Nella valutazione delle proposte di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, in aggiunta ai requisiti soggettivi previsti dall’art. 111 del R.D. 1592/1933, e richiamati al comma 1, si terrà conto dei seguenti requisiti:**

a) **aver contribuito ad accrescere il prestigio dell’università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell’eccellenza dell’attività della o del docente, attestata dal valore, dall’originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell’attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;**

- b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
- c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
- d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
- e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
- f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

Ai fini del conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario, la o il docente deve essere in possesso del requisito di cui al comma 4, lett. a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del comma 4 del presente articolo, fermi restando gli ulteriori eventuali requisiti previsti di cui al comma 2.

5. ~~Per ogni anno solare è possibile proporre il conferimento del titolo ad un numero di docenti non superiore al trenta per cento della media dei professori cessati dal servizio nell'arco del triennio precedente e in possesso dei requisiti temporali.~~ Le proposte pervenute in corso d'anno sono **presentate per la valutazione** al Senato Accademico nelle prime sedute dell'anno successivo. **Il Senato Accademico, anche avvalendosi di commissioni interne, valuta, secondo i criteri di cui al presente articolo, le proposte presentate dai Dipartimenti nei limiti di cui al presente comma, che vengono approvate o respinte in seduta successiva a quella di presentazione. Il Dipartimento che intende ritirare la proposta avanzata, provvede mediante delibera da adottare entro la data di trasmissione degli atti di cui al successivo comma.**

6. Ai fini del riconoscimento, le proposte di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario sono inviate al Ministero con atto del Rettore entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 111, commi 1 e 2, del R.D. 1592/1933, corredate dalle delibere del Senato Accademico e del Dipartimento interessato, da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 111 del R.D. 1592/1933 e dal D.M. 261/2026, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche, eventualmente, ove previsto dalla normativa vigente, con il ricorso all'istituto dell'autocertificazione.

Art. 3

Attività di ricerca e di didattica

1. **Le professoresse e i professori emeriti e onorari possono** continuare a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l'Università, e **possono** ricoprire l'incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.
2. **Alle professoresse** e ai professori emeriti e onorari possono essere attribuiti incarichi di insegnamento.
3. **Le professoresse** e i professori emeriti e onorari hanno diritto ad uno spazio di lavoro concesso dal Direttore, compatibilmente con le disponibilità dipartimentali, da rinnovare ogni due anni. Hanno inoltre diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla casella di posta elettronica per cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.
4. **Alle professoresse e ai professori emeriti e onorari non possono competere prerogative accademiche.**

Art. 4

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. **L'elenco delle professoresse e dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo.**

Articolo 2

Il testo del “Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario” con le modifiche di cui all’art. 1 del presente Decreto, è allegato allo stesso e ne è parte integrante.

Articolo 3

Il “Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario” entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo online dell’Ateneo del presente Decreto.

IL RETTORE

Marco Emilio Orlandi

(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05)

UOR Area Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente: Dott.ssa Sabrina Belli

Responsabile del Procedimento: Settore Personale Docente e Ricercatore – Responsabile Dott.ssa Francesca di Perna

Pratica trattata da: Settore Personale Docente e Ricercatore